

Dovere di custodia e di vigilanza in capo al committente – Cass. n. 7553/2021

Appalto (contratto di) - responsabilita' - Appalto - Dovere di custodia e di vigilanza in capo al committente - Persistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7553 del 17/03/2021 (Rv. 660915 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1655](#), [Cod_Civ_art_2051](#), [Cod_Civ_art_2055](#)